



Agenzia Regionale dell'Abruzzo per la Committenza

DELIBERAZIONE N. 7

del 27.01.2025

OGGETTO: Ricorso TAR ABRUZZO – L'Aquila proposto da NIPPON GASES PHARMA S.r.l. per l'annullamento, previa sospensione, del bando relativo alla gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata alla stipula di un accordo quadro mono-fornitore per la fornitura dei prodotti e del relativo materiale di consumo atti all'erogazione del servizio di ossigenoterapia domiciliare a lungo termine per i pazienti residenti e domiciliati sul territorio di competenza delle AA.SS.LL. della regione Abruzzo, del disciplinare di gara, del capitolato tecnico, dello schema di convenzione relativo all'accordo quadro nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti. / Conferimento incarico di rappresentanza e difesa in giudizio Avv. Giovanni Mangia

Il giorno 27 gennaio 2025 nella sede dell'AREACOM – Agenzia Regionale dell'Abruzzo per la Committenza

IL DIRETTORE GENERALE

Avv. Donato Cavallo, Direttore Generale dell'AREACOM, individuato con D.G.R. n. 731 del 15 novembre 2021 ha adottato la seguente Deliberazione:

VISTA la Legge Regionale n. 25 del 14 marzo 2000, relativa alla "Organizzazione del comparto sistemi informativi e telematici" e s.m.i;

VISTA la L.R. 27 settembre 2016, n. 34 recante "Disposizioni in materia di centrale unica di committenza regionale e modifiche alla legge regionale 14 marzo 2000, n. 25 (Organizzazione del comparto sistemi informativi e telematici)";

VISTA la L.R. n.25 del 06.06.2023 ad oggetto "Riordino del comparto della Committenza della Regione Abruzzo";

VISTA la Deliberazione n. 3 del 29.01.2024 che approva il "Regolamento di Organizzazione e Funzionamento di AreaCom";

ATTESO che l'AreaCom ricopre il ruolo di Centrale Unica di Committenza regionale, ai sensi della legge istitutiva n. 25 del 14 marzo 2000 e della successiva L.R. n. 34 del 27 settembre 2016, e di Soggetto Aggregatore, ai sensi dell'art. 9 del DL 24 aprile 2014, n. 66 convertito con modificazioni in legge 23 giugno 2014, n. 89, in virtù della Delibera ANAC n.361 del 1° giugno 2016, successivamente aggiornata con Delibera n. 781 del 4 settembre 2019 "Aggiornamento dell'Elenco dei Soggetti Aggregatori" e da ultimo con Delibera N. 643 del 22 settembre 2021 (Aggiornamento, ai sensi dell'articolo 5 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 novembre 2014, dell'elenco dei Soggetti aggregatori di cui all'articolo 9 del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66);

VISTA la D.G.R. n. 731 del 15 novembre 2021, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore Generale dell'Agenzia Regionale di Informatica e Committenza all'avv. Donato Cavallo;

VISTA la Determina direttoriale n. 248 del 18.12.2024 avente ad oggetto: “GARA COMUNITARIA CENTRALIZZATA A PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO MONO-FORNITORE PER LA FORNITURA DEI PRODOTTI E DEL RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO ATTI ALL’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI OSSIGENOTERAPIA DOMICILIARE A LUNGO TERMINE PER I PAZIENTI RESIDENTI E DOMICILIATI SUL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLE AA.SS.LL. DELLA REGIONE ABRUZZO - Provvedimento di indizione ed approvazione atti di gara”;

CONSIDERATO che il termine per la presentazione delle offerte per partecipare alla suddetta procedura scadrà il 20 febbraio p.v. e la società NIPPON GASES PHARMA S.r.l., interessata a partecipare alla gara, ha presentato ricorso, prot. n. 234 del 17.01.2025, al TAR di L’Aquila per l’annullamento, previa sospensione, del bando relativo alla gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata alla stipula di un accordo quadro mono-fornitore per la fornitura dei prodotti e del relativo materiale di consumo atti all’erogazione del servizio di ossigenoterapia domiciliare a lungo termine per i pazienti residenti e domiciliati sul territorio di competenza delle AA.SS.LL. della regione Abruzzo, del disciplinare di gara, del capitolato tecnico, dello schema di convenzione relativo all’accordo quadro nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti;

RITENUTO di dover pertanto procedere in giudizio ai fini della difesa dell’operato dell’Agenzia;

VISTA la nota inviata all’Avvocatura Regionale prot. n. 424 del 30.01.2020 con la quale veniva chiesto il patrocinio legale in favore dell’Agenzia o in caso di riscontrata impossibilità se sia consentito il ricorso al patrocinio legale dell’Avvocatura di Stato;

VISTA la nota n° 35525 del 6.2.2020 di riscontro alla sopracitata nota n° 424 del 30.1.2020 che rilevava quale motivo ostativo al richiesto patrocinio l’orientamento della Corte Costituzionale che, in più di un’occasione, ha sancito il divieto imposto agli enti dipendenti dalle Regioni di avvalersi del patrocinio dell’avvocatura regionale;

DATO ATTO che l’Avvocatura Regionale ha opinato nella predetta nota la possibilità di assunzione del patrocinio legale dell’Agenzia da parte dell’Avvocatura di Stato in forza dell’art. 43 del R.D. 30.10.1933, n° 1611, commi 1 e 5 e ha inoltrato la medesima all’Avvocatura dello Stato per opportuna conoscenza e per le valutazioni di competenza;

DATO ATTO che allo stato non risultano determinazioni in merito da parte dell’Avvocatura dello Stato;

ESAMINATO il profilo professionale dell’Avv. Giovanni Mangia che presenta i requisiti richiesti per la specificità e complessità della materia oggetto di trattazione;

VISTA la procura ad litem conferita dal Direttore Generale all’Avv. Giovanni Mangia in data 27.01.2025 relativamente al contenzioso istruito con ricorso al TAR di L’Aquila proposto da NIPPON GASES PHARMA S.r.l., per l’annullamento, previa sospensione, del bando relativo alla gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata alla stipula di un accordo quadro mono-fornitore per la fornitura dei prodotti e del relativo materiale di consumo atti all’erogazione del servizio di ossigenoterapia domiciliare a lungo termine per i pazienti residenti e domiciliati sul territorio di competenza delle AA.SS.LL. della regione Abruzzo, del disciplinare di gara, del capitolato tecnico, dello schema di convenzione relativo all’accordo quadro nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti;

DATO ATTO dell’urgenza di provvedere alla costituzione in giudizio;

RITENUTO di dover subordinare l’efficacia dell’atto all’acquisizione della dichiarazione di insussistenza di conflitti di interesse da parte del professionista in parola;

DELIBERA

per le motivazioni esposte in premessa, che qui si richiamano quali parte integrante e sostanziale del presente atto,

1. **di dichiarare** la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento costituendone anche motivazione e presupposto;
2. **di conferire** l'incarico alla rappresentanza e difesa dell'AreaCom nel giudizio in oggetto all'Avv. Giovanni Mangia;
3. **di dare mandato** agli uffici competenti per gli adempimenti amministrativi e contabili;
4. **di dare atto** che il presente incarico ricomprende ogni più ampio potere necessario al professionista per l'espletamento del mandato conferito, ivi la facoltà di scegliere un domiciliatario presso il foro della lite.
5. **di pubblicare** il presente provvedimento sul sito dell'Agenzia nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi il TAR Abruzzo entro il termine di giorni trenta (30) a decorrere dalla data di pubblicazione del provvedimento stesso.

L'Estensore

(Dott.ssa Claudia Valsesia)

Firmato elettronicamente

L'Istruttore

(Dott.ssa Lucia Del Grosso)

Firmato elettronicamente

Il Dirigente Amministrativo

(Dott.ssa Lucia Del Grosso)

Firmato digitalmente

Il Dirigente Tecnico

(Dott.ssa Daniela Musa)

Firmato digitalmente

Il Direttore Generale

(avv. Donato Cavallo)

Firmato digitalmente

ELEMENTO INTEGRATIVO DELL'EFFICACIA DEL PRESENTE ATTO

Si attesta l'avvenuta pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'AreaCom nella specifica sezione "Amministrazione Trasparente".

Il Dirigente Amministrativo

(Dott.ssa Lucia Del Grosso)

Firmato elettronicamente